

----- STATUTO -----

Art. 1. (Denominazione, sede, durata, scopo) -----

1. L'Associazione denominata -----

----- **"Il Basket Siamo Noi"** -----

(di seguito l'"Associazione") è un ente di diritto privato senza scopo di lucro, apolitico e apartitico, costituito ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, che intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità interna della struttura e di elettività e gratuità delle cariche, nonché alle regole ed ai principi definiti nello Statuto. -----

2. L'Associazione ha sede in Varese ed ha durata stabilita a tempo indeterminato. -----

3. L'Associazione ha lo scopo di creare una rappresentanza responsabile e democratica di appassionati del basket varesino che intende collaborare con "Pallacanestro Varese S.p.A." (di seguito anche il "Club") favorendone, anche attraverso la partecipazione al capitale sociale, la crescita sportiva e, contestualmente, operando quale entità espressiva degli interessi dei suoi appassionati e degli Associati. -----

4. L'Associazione ha altresì lo scopo di radicare, valorizzare, promuovere e diffondere presso il pubblico degli appassionati e simpatizzanti di basket, e della Pallacanestro Varese in particolare, l'educazione ad una dimensione etica e culturale della passione sportiva, ad un impegno civile contro la violenza, alla diffusione presso i giovani dell'amore per la pratica diretta dello sport, nonché la cultura alla sportività ed alla lealtà della competizione, anche attraverso la promozione e la diffusione della conoscenza della storia del basket e delle sue regole oltrechè della storia della Pallacanestro Varese. In generale, fare della pallacanestro un momento di aggregazione e di solidarietà, oltrechè di conoscenza delle radici storiche, sociali e culturali della città di Varese. -----

5. In ogni caso, l'Associazione si pone quale istituzione permanente e aperta, volta a promuovere, diffondere e valorizzare lo sport e la cultura sportiva, anche attraverso manifestazioni sportive, culturali, di costume e artistiche. -----

6. Poiché l'Associazione non persegue scopo di lucro, è vietata la distribuzione, diretta o indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale tra i suoi associati, partecipanti, amministratori, dipendenti. -----

Art. 2. (Attività istituzionali) -----

1. L'Associazione può svolgere ogni e qualsiasi atti-

vità o iniziativa indirizzata al conseguimento dei fini

di cui all'art. 1. -----

2. In particolare, in via esemplificativa e non tassativa, può tra l'altro: -----

a) promuovere attività sportive nel settore del basket e degli altri sport; -----

b) realizzare e gestire servizi internet per gli Associati (a titolo esemplificativo e non tassativo, sito web, posta elettronica, web TV); -----

c) stipulare ogni opportuno atto o contratto tra cui, senza esclusione degli altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, l'assunzione in concessione o in comodato, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, e la locazione, anche ultranovennale, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con Enti Pubblici o Privati, che siano considerati opportuni ed utili per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione; -----

d) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti o detenuti; -----

e) partecipare ad associazioni, fondazioni, istituzioni ed enti, pubblici e privati, societari e non, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi o comunque coerenti a quelli della Associazione, anche concorrendo, ove ritenuto opportuno, alla costituzione stessa degli organismi anzidetti; -----

f) partecipare, in via accessoria e strumentale al perseguimento degli scopi istituzionali, al capitale di società ed in particolare acquistare azioni della Pallacanestro Varese S.p.A.; -----

g) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri e seminari anche presso istituzioni di cultura e università, nonché mostre, attività espositive e museali, proiezioni cinematografiche; procedere alla pubblicazione dei relativi atti o documenti e ad ogni altra iniziativa editoriale; -----

h) erogare premi e borse di studio; -----

i) svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse dell'Associazione. -----

3. Per il conseguimento dei fini di cui sopra l'Associazione può svolgere ogni attività industriale, commerciale o finanziaria, connessa o strumentale all'attività istituzionale e qualunque altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento dello scopo indicato nell'art. 1. -----

Art. 3. (Emblema) -----

1. L'emblema dell'associazione viene deciso dall'Assem-

blea Generale. L'emblema è a disposizione di tutte le strutture dell'Associazione che ne fanno uso per le attività ordinarie, amministrative o promozionali. -----
Al di fuori di queste attività, per esempio nel caso di patrocini, collaborazioni o esigenze di soggetti esterni, l'utilizzo dell'emblema dell'Associazione deve essere rigorosamente e in ogni caso sottoposto ad approvazione del Consiglio Direttivo. -----

Art. 4. (Patrimonio) -----

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da: ----
a) le quote associative e gli eventuali contributi straordinari versati dagli Associati; -----
b) i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione; -----
c) i contributi offerti tanto da Associati quanto da altri soggetti. Tali contributi, per disposizione dell'oblatore, possono avere una specifica destinazione; ----
d) i contributi, le donazioni, le sovvenzioni da parte di persone fisiche, enti o persone giuridiche, sia pubblici che privati; -----
e) le entrate derivanti da sponsorizzazioni e da pubblicità; -----
f) i proventi delle iniziative promosse dall'Associazione; -----
g) le rendite del patrimonio; -----
h) le entrate derivanti da eventuali attività commerciali strumentali agli scopi; -----
i) ogni altra entrata che concorra ad incrementare il patrimonio al fine dello svolgimento delle attività istituzionali. -----
2. Il Consiglio Direttivo decide sulla utilizzazione del patrimonio e su eventuali investimenti realizzabili con parte dello stesso, nonché sulla destinazione delle rendite. Viene statutariamente previsto che una quota non inferiore al 50% (cinquanta per cento) delle disponibilità patrimoniali dell'Associazione, al netto delle spese di gestione risultanti dal bilancio preventivo, venga destinata annualmente a beneficio della società per azioni Pallacanestro Varese, a fondo perduto. -----
3. Gli Associati non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. Eventuali utili o avanzi di gestione sono reinvestiti esclusivamente a favore delle attività istituzionali previste dall'art. 2 ed a quelle connesse o strumentali. -----
4. In caso di scioglimento dell'Associazione i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti, su delibera dell'Assemblea Generale, ad altro Ente che abbia fini analoghi e comunque non avente scopo di lucro; in mancanza di pronuncia da parte dell'Assemblea, sono devoluti secondo quanto stabilisce l'art.

31 del codice civile. -----

Art. 5. (Associati) -----

1. Possono fare parte dell'Associazione cittadini italiani e stranieri la cui domanda di ammissione, presentata nei modi e nei termini previsti dal presente Statuto, sia stata accettata. -----

2. Al fine di acquisire la qualifica di "Associato" occorre: -----

I - avanzare apposita domanda al Consiglio Direttivo, utilizzando il modulo all'uopo predisposto nel quale si dichiara espressamente -----

a) di condividere gli scopi istituzionali espressi nel presente Statuto e nel Codice Etico; -----

b) di voler partecipare alla vita associativa; -----

c) di accettare, senza riserve, lo Statuto, il Codice Etico e gli eventuali regolamenti associativi; -----

d) di obbligarsi a osservare le decisioni degli organi associativi; -----

II - dar prova del versamento della quota associativa di iscrizione stabilita per la categoria di appartenenza. -----

3. La domanda di ammissione si intende automaticamente accettata, qualora entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento essa non venga espressamente e motivatamente rigettata dal Consiglio Direttivo. L'ammissione viene attestata dall'emissione di un'apposita tessera associativa con assegnazione di un numero di matricola. -----

4. Gli Associati vengono tempestivamente iscritti nel Registro degli Associati tenuto dal Consiglio Direttivo; detto registro certifica ufficialmente l'appartenenza all'Associazione. -----

Art. 6 (Categorie di Associati) -----

1. Gli Associati si suddividono in Associati "Fondatori", Associati "Onorari", Associati "Ordinari" nelle due subcategorie di cui infra, e Associati "Under 18". -

2. Il numero degli iscritti all'Associazione è illimitato. -----

3. La qualifica di Associato non è trasmissibile. -----

Art. 7. (Quote associative) -----

1. L'importo della quota associativa di iscrizione iniziale, da versarsi "una tantum", e di quella di rinnovo annuale per ciascuna categoria di Associati e gli eventuali contributi straordinari sono determinati dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, laddove l'associazione sia divenuta titolare di partecipazioni di società sportive, la quota associativa annuale non potrà venir fissata in una somma inferiore ad Euro 100,00 (cento/00), salve le eventuali deroghe che, motivatamente, il Consiglio Direttivo stabilirà. -----

2. In caso di deliberazione di un contributo straordina-

rio, il versamento dello stesso ha carattere meramente facoltativo. -----

3. Per gli Associati il versamento dell'importo della quota associativa annuale deve essere effettuato entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo e da quest'ultimo, di anno in anno, comunicato agli associati in tempo utile per consentire il relativo versamento. In caso di mancato versamento dell'importo della quota associativa entro il termine stabilito, il soggetto inadempiente perde la propria qualifica di associato, viene estromesso dalla compagine associativa, e perde anche il proprio numero di matricola salvo diversa, motivata, decisione del Consiglio Direttivo in caso di versamento della quota associativa negli anni successivi alla scadenza. -----

4. I versamenti di cui sopra non vengono restituiti in caso di recesso o di perdita della qualità di Associato o di scioglimento dell'Associazione. -----

Art. 8 (Associati "Fondatori") -----

Sono Associati "Fondatori" coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione. -----

Art. 9. (Associati "Onorari") -----

1. Il Consiglio Direttivo, può nominare Associati "Onorari" persone fisiche che si siano contraddistinte per particolari meriti ispirati agli stessi valori e principi consacrati nel presente Statuto o per l'aver acquisito particolari benemerienze nei confronti dell'Associazione. Essi possono essere esonerati dal pagamento della quota associativa di iscrizione *una tantum* e degli eventuali contributi straordinari. -----

2. Gli Associati "Onorari" s'intendono equiparati alla categoria dei "Fondatori". -----

Art. 10. (Associati "Ordinari") -----

1. Possono essere Associati "Ordinari" le persone fisiche di qualsiasi nazionalità residenti in Italia che abbiano compiuto il 18° anno di età e non appartengano ad altre categorie. -----

2. Gli Associati "Ordinari", sulla base dell'entità dei contributi che intendono offrire all'associazione, si distinguono nella categoria "Gold" e nella categoria "Silver" ed assumono conseguentemente diritti ed obblighi differenziati nei termini stabiliti nel presente statuto. -----

Art. 11. (Associati "Under 18") -----

Possono iscriversi, con il consenso di chi ne esercita la potestà, i giovani di qualsiasi nazionalità di età compresa tra gli 0 (zero) e i 18 (diciotto) anni, acquisendo in tal modo la qualifica di Associato "Under 18".

Art. 12. (Perdita della qualifica di Associato) -----

1. La qualifica di Associato si perde: -----

a) per recesso dell'Associato; -----

b) per decadenza per morosità dell'Associato nel versamento delle quote di iscrizione annuale; la decadenza viene deliberata dal Consiglio Direttivo, cui è data facoltà di inviare preventivamente diffida all'associato per invitarlo a regolarizzare il versamento, salvo quanto previsto al superiore art. 7, comma 3, ultimo periodo; -----

c) per esclusione dell'Associato; -----

2. Chi, per qualsiasi causa, cessa dalla qualità di Associato, perde ogni diritto relativo, ma non è esonerato dagli impegni assunti nei confronti dell'Associazione al tempo in cui vi faceva parte. -----

Art. 13. (Diritti degli Associati) -----

1. Tutti gli Associati hanno pari diritti e doveri nei confronti dell'Associazione in conseguenza della loro appartenenza alla stessa ed in conformità alla categoria di rispettiva appartenenza. -----

2. Spetta a tutti gli Associati, in regola col versamento delle quote associative, il diritto di partecipazione alle attività sportive, culturali, ricreative e sociali dell'Associazione. -----

3. Il diritto di elettorato attivo e passivo spetta agli Associati secondo quanto stabilito al successivo art. 17. -----

Art. 14 (Doveri degli Associati) -----

1. Ogni Associato ha il dovere: -----

a) di osservare i principi ispiratori contenuti nel presente Statuto e nel Codice Etico; -----

b) di rispettare le disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti associativi e le decisioni dagli organi dell'Associazione; -----

c) di corrispondere regolarmente la quota associativa stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo. -----

Art. 15. (Durata dell'iscrizione) -----

L'iscrizione all'Associazione ha durata per l'anno solare in corso e deve essere rinnovata di anno in anno tramite versamento della quota associativa entro il termine, di anno in anno, stabilito dal Consiglio Direttivo pena, in difetto, la perdita della qualifica di associato e salvo, comunque, quanto previsto dall'art. 7, comma 3, ultimo periodo. -----

Art. 16. (Organi dell'associazione) -----

Sono organi dell'Associazione: -----

a) l'Assemblea Generale degli Associati; -----

b) il Consiglio Direttivo; -----

c) il Presidente; -----

d) il Presidente Onorario; -----

e) il Vicepresidente; -----

f) il Segretario; -----

g) il Tesoriere. -----

Art. 17. (Diritto di elettorato - Requisiti - Gratuità delle cariche) -----

1. Hanno diritto di elettorato attivo tutti gli Associati che siano persone fisiche maggiori di anni 18 (diciotto). -----

2. Il diritto di elettorato passivo per accedere alle cariche associative spetta a tutti gli Associati persone fisiche che siano maggiori di anni 18 (diciotto), che non si trovino nelle condizioni, anche in termini di onorabilità, di cui al successivo comma 3 e che posseggano gli ulteriori requisiti eventualmente richiesti per ciascuna carica. -----

3. Non possono essere eletti, e se eletti decadono dall'incarico, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e coloro che siano stati condannati anche in via non definitiva per qualsiasi reato. -----

4. Il diritto di elettorato attivo e passivo spetta agli Associati che, oltre a quanto sopra, siano in regola col versamento delle quote associative. -----

5. Le cariche elettive dell'Associazione sono incompatibili tra loro. In caso di nomina ad una carica elettiva di un soggetto che ricopra già un'altra carica elettiva, quest'ultimo deve dichiarare per iscritto ed entro 15 (quindici) giorni dalla notizia dell'avvenuta nuova nomina, se intende accettarla; in caso di accettazione della nuova nomina decade dalla carica precedentemente ricoperta. Ai fini di quanto disposto dal presente comma, la qualifica di Delegato non costituisce "carica elettiva". -----

6. Le cariche elettive dell'Associazione sono tutte essenzialmente gratuite, salvo l'eventuale rimborso delle spese effettivamente sostenute in ragione dell'incarico, documentate e approvate dal Consiglio Direttivo. ---

Art. 18. (Assemblea Generale) -----

1. L'Assemblea Generale degli Associati è costituita da tutti gli Associati persone fisiche maggiori di anni 18.

2. L'Assemblea viene convocata mediante una comunicazione diretta a tutti i soci, inviata almeno otto giorni prima della data di convocazione, che specifichi la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo di lettera, fax, e-mail o tramite altri mezzi idonei ad assicurare la ricezione della comunicazione medesima da parte del destinatario. -----

3. L'Assemblea Generale in sede ordinaria ha le seguenti competenze: -----

a) approva il bilancio preventivo e consuntivo; -----

b) nomina il Consiglio Direttivo secondo le modalità di

cui al successivo art.21; -----

c) delibera sulla responsabilità degli organi sociali; -
d) delibera su quanto altro sottoposto in votazione e non attribuito alla competenza di altri organi. -----

4. L'Assemblea Generale, in sede straordinaria, ha le seguenti competenze: -----

a) delibera sulle modifiche dello Statuto e del Codice Etico e sulla trasformazione dell'Associazione; -----

b) delibera sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio. -----

5. L'Assemblea Generale degli Associati è chiamata ad esprimersi almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro il mese di aprile, nonché ogni qual volta lo decida il Consiglio Direttivo o quando ne sia fatta richiesta da un decimo degli Associati legittimati al voto rappresentativi delle categorie di soci "fondatori" e "ordinari". -----

6. Le decisioni dell'Assemblea Generale sono sempre assunte dapprima con espressione del voto contrario, quindi dell'astenuito e da ultimo del voto favorevole su proposte specificamente indicate. Le modalità di votazione sono determinate dal Consiglio Direttivo con apposito regolamento, nel quale sono stabilite anche le modalità per garantire che il voto sia effettivamente espresso da chi ne ha il diritto. Delle operazioni di spoglio deve essere redatto verbale a cura di uno o più Consiglieri a ciò delegati dal Consiglio Direttivo; il verbale delle operazioni relative alle decisioni in sede straordinaria deve essere redatto a cura di uno o più Consiglieri a ciò delegati dal Consiglio Direttivo. -----

7. L'indizione delle votazioni, con gli argomenti posti all'ordine del giorno, è resa nota agli associati, eventualmente anche mediante pubblicazione sul sito internet dell'Associazione o mediante trasmissione a mezzo e-mail ordinaria, almeno 8 (otto) giorni prima. Il Consiglio Direttivo metterà a disposizione degli Associati una relazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché i documenti sottoposti all'approvazione dell'Assemblea; deve inoltre essere resa pubblica la procedura per la votazione ed i termini e le modalità entro cui il voto deve essere espresso. -----

8. Nel caso di votazione richiesta direttamente dagli Associati, la domanda deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo e deve riportare gli argomenti da trattare e le proposte da porre in votazione; i richiedenti devono allegare una relazione sulle proposte da loro predisposte; sulle proposte formulate dagli Associati il Consiglio Direttivo esprime le proprie valutazioni alle proposte e alla relazione. -----

9. Le votazioni dell'Assemblea Generale sono espresse

dalle tre categorie di soci (a. "Fondatori" e "Onorari", b. "Ordinari Gold", c. "Ordinari Silver") in quest'ordine, e le maggioranze di cui infra s'intendono riferite a ciascuna categoria d'appartenenza; le decisioni s'intendono assunte quando viene raggiunta la maggioranza richiesta dal presente statuto. -----

10. In sede ordinaria, le deliberazioni dell'Assemblea Generale sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati, incluse le deleghe. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, incluse le deleghe. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto. -----

11. In sede straordinaria, per le modifiche dello Statuto e Codice Etico e la trasformazione dell'Associazione, la votazione è valida qualora vi abbia partecipato, in prima convocazione, oltre la metà degli Associati aventi diritto di voto, incluse le deleghe; in seconda convocazione, si intendono approvate le proposte che abbiano ottenuto il voto favorevole della maggioranza degli Associati votanti, incluse le deleghe; per le deliberazioni sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio, si intendono approvate le proposte che abbiano ottenuto il voto favorevole di almeno i tre quarti degli Associati aventi diritto di voto, incluse le deleghe. -----

12. Gli Associati possono farsi rappresentare nell'assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, da un altro associato, anche se rivesta cariche nell'Associazione. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto allegando copia fotostatica di un documento d'identità valido, e i documenti relativi devono essere conservati dall'associazione. La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di cinque Associati. ----

13. Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima. -----

Art. 19. (Assemblee - voto) -----

In piena attuazione dei principi di uguaglianza e democraticità associativa ogni Associato legittimato al voto ha diritto ad un solo voto, nel rispetto del c.d. principio "una testa, un voto". -----

Art. 20. (Consiglio Direttivo - Competenze) -----

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo dell'Associazione, cui competono la direzione e l'amministrazione dell'ente e l'attuazione degli scopi statutari. --

2. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di amministrazione sia ordinaria che straordinaria, ivi compresi a titolo esemplificativo: la redazione annuale del bilancio consuntivo contabile-economico-finanziario e della relazione sulla gestione; la redazione e l'approvazione del bilancio preventivo con la relativa relazione illustrativa; l'indizione delle votazioni dell'Assemblea Generale; l'approvazione dei regolamenti interni; la decisione sull'ammissione dei nuovi Associati e sulla nomina degli Associati "Onorari"; la decisione sulle quote ordinarie e sui contributi straordinari; la nomina di rappresentanti dell'associazione in seno ad altri enti o società; l'organizzazione ed il patrocinio di manifestazioni; la nomina di uno o più liquidatori e la determinazione dei relativi poteri in caso di scioglimento. -----

3. Il Consiglio sovrintende altresì al lavoro degli uffici qualora questi siano stati costituiti e assume, nomina e licenzia il personale, stabilendone le mansioni e le remunerazioni. In ogni caso, le modalità di assunzione e/o di nomina del personale devono sempre essere effettuate con criteri di assoluta trasparenza. La scelta del personale deve essere effettuata attraverso meccanismi di selezione meritocratici. -----

4. Nell'attività di amministrazione il Consiglio Direttivo si deve ispirare a principi di imparzialità e trasparenza e nella scelta di eventuali parti contrattuali deve prevedere meccanismi di selezione meritocratica. --

Art. 21 (Consiglio Direttivo - Composizione - Elezioni)

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri, da sette a nove, eletti dall'Assemblea Generale tra gli Associati eleggibili che siano stati iscritti nei due anni precedenti a quello di svolgimento delle votazioni e che siano in possesso dei requisiti di comprovata onorabilità, oltre al Presidente Onorario eletto ai sensi dell'Art. 24 che segue. -----

2. Del Consiglio Direttivo, fatto salvo il primo anno d'esercizio successivo alla costituzione, devono far parte almeno tre tra soci fondatori, onorari e ordinari "Gold"; i restanti componenti saranno eletti tra i soci ordinari "Silver". -----

3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica due esercizi e scadono alla data delle votazioni dell'Assemblea Generale indette per la scelta del Presidente tra i Consiglieri neoeletti. I Consiglieri possono essere rieletti. -----

4. La nomina dei membri del Consiglio Direttivo avviene sulla base di candidature presentate dal soggetto interessato - a pena di inammissibilità - almeno 20 (venti) giorni prima della data fissata per le votazioni, con

la dichiarazione con cui i singoli candidati accettano

la propria candidatura e attestano sotto la propria responsabilità la sussistenza dei requisiti prescritti. Le candidature tempestivamente presentate devono essere rese note agli Associati a cura del Consiglio Direttivo almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per le votazioni nelle forme più idonee. -----

5. Il mandato dei Consiglieri così eletti decorre dal giorno successivo alla data delle votazioni dell'Assemblea Generale tenute per la nomina del Presidente. -----

6. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare per qualsiasi motivo uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo non decade purchè il numero dei Consiglieri rimasti in carica non sia inferiore al minimo previsto dal presente Statuto. Qualora a seguito della cessazione, per qualsiasi causa, di uno o più Consiglieri, il numero dei Consiglieri rimasti in carica risultasse inferiore al minimo statutario, il Consiglio Direttivo nominerà, a sua scelta, i Consiglieri mancanti, sino a raggiungere il minimo statutario, scegliendoli tra gli associati, a sua discrezione, in base alla disponibilità dagli stessi manifestata nell'organizzazione e nella gestione delle attività dell'Associazione. -----

I Consiglieri così eletti dureranno in carica sino alla fine del mandato dei Consiglieri in carica. Tuttavia, qualora venisse a mancare contemporaneamente più della metà dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà dimissionario ed i membri rimasti in carica procederanno, entro due mesi, alla convocazione dell'Assemblea dei Delegati per le nuove elezioni. -----

Art. 22. (Consiglio Direttivo - Funzionamento) -----

1. Il Consiglio Direttivo provvede alla nomina tra i propri componenti di un Tesoriere; nomina altresì un Segretario anche al di fuori dei propri componenti. Il Consiglio Direttivo provvede inoltre a nominare comitati, commissioni interne e gruppi di lavoro, sia con carattere di temporaneità sia permanenti. -----

2. Il Consiglio Direttivo si riunisce, presso la sede ovvero in altro luogo, purchè in Italia, almeno una volta ogni 3 (tre) mesi e ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente ovvero lo richiedano almeno 3 (tre) Consiglieri in carica, con indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso scritto spedito almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per la riunione a mezzo fax o e-mail o lettera raccomandata a mano o raccomandata postale con avviso di ricevimento, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione stessa e degli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso d'urgenza, l'avviso di convoca-

zione potrà essere inviato con un preavviso minimo di 48 (quarantotto) ore, escludendosi tuttavia la trasmissione a mezzo di raccomandata postale. -----

3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, o, in caso di assenza o impedimento di entrambi, dal Consigliere più anziano di età. -----

4. Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei Consiglieri in carica. Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo - nel periodo in cui, per la cessazione di uno o più dei suoi componenti, non siano in carica tutti e nove i suoi membri e fintantochè esso non sia ricostituito nella sua totalità - sono valide purché assunte con la presenza di almeno cinque dei suoi componenti. Le riunioni possono tenersi anche in videoconferenza o teleconferenza. Le riunioni del Consiglio Direttivo devono risultare da apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel libro dei verbali del Consiglio Direttivo. -----

5. I componenti del Consiglio Direttivo che non intervengono senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive decadono dalla carica. -----

Art. 23. (Presidente) -----

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza; il Presidente dura in carica per la medesima durata del Consiglio Direttivo di cui fa parte. Il Presidente nomina il vicepresidente. -----

2. Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di conferire e revocare procure per determinati atti o categorie di atti. -----

3. Il Presidente vigila sull'osservanza delle disposizioni di legge e statutarie, cura che siano attuate le delibere del Consiglio Direttivo e che si dia seguito agli esiti delle votazioni delle Assemblee, esercita inoltre tutte le altre funzioni che gli sono demandate dal Consiglio. -----

4. In caso di necessità ed urgenza, il Presidente può esercitare i poteri e adottare le decisioni di competenza del Consiglio Direttivo; la sua firma in tal caso, impegna comunque l'Associazione nei confronti dei terzi per gli atti dal medesimo compiuti. Le deliberazioni così adottate sono sottoposte alla ratifica del Consiglio Direttivo nella sua prima riunione. -----

5. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente, fatta eccezione per i poteri di cui al precedente comma 4; la firma del Vicepresi-

dente fa fede di fronte ai terzi ed in giudizio dell'assenza o impedimento del Presidente. -----

Art. 24. (Presidente Onorario) -----

1. Spetta al Consiglio Direttivo eleggere il Presidente Onorario tra gli Associati che si sono distinti per un particolare attaccamento alla Pallacanestro Varese. ----

2. Il Presidente Onorario partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, e proclama i risultati delle votazioni aventi ad oggetto la nomina alle cariche associative. -----

3. Il Presidente Onorario è il garante morale dei valori fondamentali cui si ispira l'Associazione. -----

Art. 25. (Segretario) -----

1. Il Segretario, nominato dal Consiglio Direttivo tra gli associati anche al di fuori dei componenti del Consiglio stesso, svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo e custodisce il libro dei soci e i libri verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale, che sottoscrive e custodisce. Sovrintende alla compilazione dei ruoli associativi, al disbrigo della corrispondenza, controfirma gli atti sociali, riceve tutti i verbali redatti da altri Organi sociali e Commissioni e ne comunica il contenuto al Presidente; conserva l'archivio, il registro degli associati, ed i documenti dell'Associazione; sovrintende a tutte le operazioni del tesseramento degli Associati, con particolare riferimento alla tenuta degli elenchi degli stessi, che dovranno essere costantemente aggiornati; dispone l'informazione agli Associati sulle decisioni adottate dagli Organi Associativi; predispone tutti gli atti relativi ai rapporti esterni dell'Associazione; svolge ogni altro compito a lui delegato dal Consiglio Direttivo. -----

2. Il Segretario dell'Associazione potrà avvalersi di collaboratori a cui conferisce formale delega che deve essere comunicata per la presa d'atto al Consiglio Direttivo. Il Presidente, per comprovati motivi, ha facoltà di ritirare la suddetta delega. Il Segretario riferisce e risponde della propria attività al Consiglio Direttivo. -----

Art. 26. (Tesoriere) -----

Il Tesoriere, nominato dal Consiglio Direttivo tra i componenti del Consiglio stesso, predispone, dal punto di vista contabile, il rendiconto finanziario, accompagnandolo da idonea relazione, e richiede al Presidente la convocazione del Consiglio Direttivo per la redazione del bilancio e la convocazione dell'Assemblea Generale per l'approvazione del bilancio entro i termini di legge, sovrintende alla contabilità dell'Associazione,

controlla i versamenti annuali degli Associati. -----

Art. 27. (Sanzioni Disciplinari) -----

1. L'Associato che non ottempera ai doveri stabiliti dal presente Statuto o comunque si renda colpevole di azioni disonorevoli o immorali, di gravi mancanze alle norme di convivenza associativa o di comportamenti che ledano gli interessi dell'Associazione o siano d'ostacolo o turbativa al buon andamento della stessa è passibile di sanzioni disciplinari. I provvedimenti disciplinari che il Consiglio Direttivo può adottare a carico di un Associato sono i seguenti: ammonizione, censura, sospensione e l'esclusione dell'Associato. -----

2. L'ammonizione e la censura sono inflitte per infrazioni di lieve entità o comportamenti disdicevoli di relativa gravità. Il reiterarsi di comportamenti suscettibili di ammonizione o censura può determinare l'irrogazione della sospensione. La sospensione può essere disposta per un periodo di tempo non inferiore a quindici giorni e non superiore a dieci mesi. Nel caso in cui un Associato sia assoggettato a procedimento penale può essere disposta la sospensione sino all'esito del procedimento medesimo. La sospensione non esonera dal pagamento della quota associativa. -----

3. L'esclusione può essere disposta nei confronti dell'Associato che: -----

- riporti condanne che ledano la sua onorabilità; -----
- abbia commesso infrazioni di particolare gravità; ----
- abbia violato il codice etico; -----
- per altri gravi motivi. -----

4. Le sanzioni disciplinari possono essere disposte su richiesta degli organi dell'Associazione ovvero di qualunque Associato, adeguatamente motivata e documentata. Il Consiglio Direttivo deve comunicare per iscritto all'interessato l'addebito rivoltagli, concedendo un termine di 15 (quindici) giorni per inviare per iscritto una comunicazione con le ragioni a propria difesa. In tale comunicazione l'interessato può richiedere di essere sentito; il Consiglio dispone l'udienza, convocando gli eventuali controinteressati. In caso di mancanze particolarmente gravi, il Consiglio Direttivo, sentito il Presidente Onorario se nominato, può in via provvisoria sospendere direttamente l'Associato in attesa della pronuncia definitiva. -----

Art. 28. (Esercizio finanziario e contabilità) -----

1. L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno. -----

2. Al termine di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo predispone il bilancio consuntivo contabile-economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale. Entro il 15 novembre di cia-

scun anno deve essere predisposto ed approvato dal Consiglio Direttivo il bilancio preventivo per l'esercizio successivo. -----

3. Tutte le operazioni relative alla gestione, ordinaria e straordinaria, dell'Associazione devono essere rilevate analiticamente sul libro giornale e compendiate nel bilancio consuntivo annuale. Devono essere tenuti altresì il libro degli inventari e le altre scritture contabili e fiscali ai sensi di legge. -----

Art. 29. (Normativa applicabile) -----

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia di associazioni. -----

Art. 30. (Contenzioso) -----

Per qualunque controversia relativa ai rapporti tra gli Associati, tra questi e l'Associazione e/o gli organi associativi e comunque relativa all'interpretazione ed attuazione dello Statuto e dei regolamenti associativi è competente in via esclusiva il Foro di Varese. -----

Art. 31. (Norma transitoria) -----

A parziale deroga di quanto indicato nel presente Statuto, per gli esercizi 2016 e 2017 il Consiglio Direttivo è formato da tutti i soci fondatori. -----

Firmato: -----

Umberto Argieri -----

Nicoletta Borghi -----